

SERGIO BARTOLE - BENEDETTO CONFORTI
GUIDO RAIMONDI

**COMMENTARIO ALLA
CONVENZIONE EUROPEA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2001

così quelle italiane). Si deve tuttavia constatare (v. *retro*, par. 4.1) che la Corte non ha mai contestato il sistema della giuria: dal che si è arguito che in questi giudizi l'obbligo di motivazione sarebbe soddisfatto dalla documentazione « *of the way that jury trials operate* » (HARRIS-O'BOYLE-WARBRICK, p. 215).

5.1.2.4. - A differenza che nell'art. 14, par. 3 lett. g) del Patto internazionale, nessuna forma di "privilege against self-incrimination" risulta espressamente travasata nella Convenzione. Tuttavia, tra i principi posti « al cuore della nozione di "procès équitable" », la Corte europea ha individuato il diritto al silenzio su ciò che attiene a una propria potenziale responsabilità penale, nei due aspetti del « diritto di tacere durante un interrogatorio » (in particolare, di polizia) e del « diritto di non contribuire alla propria incriminazione »: mettendo la persona « al riparo da abusive coercizioni ad opera delle autorità », tali garanzie « concorrono ad evitare errori giudiziari e ad assicurare il risultato voluto dall'art. 6 » (sent. 8 febbraio 1996, *John Murray c. Regno Unito*, par. 45; ma v. già, nella sostanza, la sent. 25 febbraio 1993, *Funke c. Francia*, par. 44; e, per).

La Corte non si è però spinta sino ad esigere che la scelta del silenzio – in particolare, se mantenuta « da un capo all'altro del procedimento » – debba « necessariamente essere priva d'incidenza allorché il giudice tenti di valutare gli elementi a carico »: per stabilire se l'averne tratto « conseguenze sfavorevoli all'accusato » sia o no compatibile con l'art. 6, « occorre tener conto dell'insieme delle circostanze, avendo riguardo in particolare ai casi nei quali si può procedere a deduzioni, al peso che gli organi giudiziari statali hanno loro accordato nell'apprezzare gli elementi di prova e al grado di coazione inerente alla situazione » (così, ancora la sent. *John Murray*, cit., par. 47; in chiave critica v., in particolare, MARZADURI, *L'identificazione del contenuto del diritto di difesa nell'ambito della previsione dell'art. 6 n. 3 lett. c) C.E.D.U.*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 271; e, comunque, sull'esigenza di non trarre da questa pronuncia illazioni fuorvianti in rapporto al diritto italiano, MAINA, *Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte europea sul diritto al silenzio*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 198 ss.; e, per un'accentuazione delle esigenze di prudenza rispetto alla "dottrina *Murray*", nella stessa giurisprudenza della Corte europea, v. la sent. 2 maggio 2000, *Condron c. Regno Unito*, par. 57 ss., e, in certa misura, la sent. 6 giugno 2000, *Averil c. Regno Unito*, par. 45 ss.). È stato altresì precisato che la tutela del diritto al silenzio « non si estende all'uso, in un procedimento penale, di dati che possono ottenersi dall'accusato con il ricorso a poteri coercitivi ma che esistono indipendentemente dalla sua volontà, come i documenti acquisiti in virtù di un mandato, i prelievi di alito, di sangue e di urina, oppure di tessuti corporali ai fini di un'analisi del DNA »: cfr. la

sent. 17 dicembre 1996, *Summers c. Regno Unito*, par. 69, dove, per contro, si giudica incompatibile con il riconoscimento del diritto al silenzio l'utilizzazione, in un processo penale, di dichiarazioni che l'interessato abbia dovuto obbligatoriamente rendere durante un'inchiesta condotta da ispettori fiscali in sede di controllo su eventuali frodi societarie (*ibidem*, par. 71 s.).

Situazioni particolarmente delicate possono profilarsi allorché una persona, che non si trovi formalmente in una condizione assimilabile a quella di un "accusato", ma debba rendere dichiarazioni nel corso di un procedimento penale – in veste di testimone o in altra veste – sia sottoposta a domande idonee a favorire l'incriminazione (cfr., del resto, l'art. 63 c.p.p. it.). Al riguardo, la Corte europea ha affermato che il diritto al silenzio autorizza l'interessato a « rifiutarsi di rispondere » a domande del genere, escludendo invece che costituisca lesione di quel diritto una sanzione la quale sia inflitta per il preliminare rifiuto di prestare il giuramento richiesto al testimone: cfr. la sent. 20 ottobre 1997, *Serres c. Francia*, par. 47.

5.1.2.5. - Specialmente la versione inglese dell'art. 6 par. 1, nel suo richiamo all'esigenza di *fairness* delle procedure, non può non evocare anche la tematica delle prove ottenute illecitamente.

Corte eur., 12 luglio 1988, *Schenk c. Svizzera*, par. 46 ss., ne dà una testimonianza, quantomeno a contrario (per una severa critica cfr. GAUTHIER, *L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur la législation pénale vaudoise*, in *Droits fédéral et droit cantonal*, Lausanne, 1991, pp. 109 s.), in quanto essa nega, da un lato, che si possa « escludere in via di principio e in abstracto l'ammissibilità di una prova raccolta in maniera illegale » (quale, in particolare, quella offerta da intercettazioni telefoniche legalmente effettuate), e dall'altro attribuisce determinante importanza, ai fini dell'accertamento del carattere globalmente corretto della procedura seguita nella specie, alla presenza di altro materiale probatorio, nonché alla mancanza di tempestive contestazioni, da parte dell'accusato, circa l'autenticità delle risultanze raccolte e circa la loro utilizzabilità.

5.2. - Alla globale esigenza di correttezza del processo può dirsi rianodato anche il principio di pubblicità processuale, per via della « trasparenza che conferisce all'amministrazione della giustizia » (cfr., anche per ulteriori riferimenti, Corte eur., 26 settembre 1995, *Diennet c. Francia*, par. 33).

Tale principio trova comunque, nell'economia delle garanzie di una buona amministrazione della giustizia, un rilievo peculiare, se non altro per la particolare intensità che in relazione ad essa assume, a fianco dell'interesse individuale, l'interesse collettivo: l'uno e l'altro, tuttavia, non sempre univoci; donde, forse, anche il risalto particolare che il principio assume